

ALLEGATO "C" al n.70796/27173 di rep.

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Viene istituita tra operatori del settore della ricerca scientifica una Associazione denominata: "Associazione Istituto di Genomica Applicata", che ha sede in Udine, presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, Via Linussio 51, Z. I. U.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede presso un diverso indirizzo, nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio Direttivo potrà promuovere e/o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 2) SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, pertanto alla stessa è vietato distribuire e anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha per scopo esclusivo lo svolgimento e la promozione della ricerca scientifica nel campo della genomica e delle sue applicazioni attraverso:

a) la gestione di un istituto di ricerca di eccellenza di particolare interesse sociale e rilevanza per la Regione Friuli Venezia Giulia, denominato Istituto di Genomica Applicata.

Finalità dell'Istituto sono, in particolare, quelle di:

- promuovere, attraverso l'analisi della struttura e del funzionamento dei genomi, la ricerca sulla diversità genetica e sul rapporto di questa con la diversità fenotipica degli organismi viventi;
- studiare le basi genetiche di caratteri complessi, in particolare quelli di interesse per l'agricoltura, per la salute umana e per la sicurezza alimentare e ambientale;
- promuovere la conoscenza sui meccanismi e sui processi di evoluzione dei genomi e degli organismi viventi.
- promuovere lo sviluppo di algoritmi e metodi per la descrizione, l'analisi, la simulazione e la predizione di sistemi biologici;
- promuovere la soluzione di problemi del settore agroalimentare, attraverso l'identificazione e la valorizzazione delle risorse genetiche esistenti in natura;
- promuovere la diffusione della cultura scientifica nel campo della genetica e della genomica;

b) il trasferimento dell'innovazione tecnologica prodotta tramite le ricerche promosse e sviluppate dall'Istituto al fine di accelerare il tradursi delle scoperte in applicazioni pratiche di interesse per associazioni, enti ed imprese.

Art. 3) ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati l'Associazione potrà:

- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture

pubbliche e/o private, altre associazioni o fondazioni;

- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo, pubblicando quelli di maggiore interesse;

- curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;

- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;

- promuovere e/o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

- incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio da utilizzare in Italia o all'Estero, ricercatori, che intendano approfondire temi di interesse della Associazione;

- accordare contributi e borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale da utilizzare nelle ricerche;

- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università e Centri di ricerca, associazioni e fondazioni italiane ed estere e comunque ogni ente che persegua scopi simili.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione potrà costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, o aderire ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Associazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

Potrà aprire delegazioni ed uffici in Italia ed all'Estero per facilitare le relazioni a supporto della propria attività anche utilizzando personale messo a disposizione dagli enti fondatori in conformità dei rispettivi ordinamenti.

Alla Associazione è fatto divieto:

- di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse e accessorie;

- di assumere fini lucrativi e comunque di svolgere le attività con modalità incompatibili con il perseguimento di fini di solidarietà sociale.

Art. 4) PATRIMONIO

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- dal fondo comune versato dagli Associati all'atto della costituzione dell'Associazione;

- dalle quote associative versate dagli Associati;

- dai proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2;

- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che gli organi direttivi destineranno ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo, privilegiando forme di investimento prudentiali.

È fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre associazioni o fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

È fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, le somme versate dagli Associati a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Associazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Art. 5) ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite del proprio patrimonio;
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
- degli eventuali contributi conferiti dagli Associati;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- dei proventi delle attività della Associazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta;
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi;
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Associazione;
- di eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse, ivi compreso l'eventuale sfruttamento mediante l'ottenimento di brevetti o la partecipazione agli stessi di procedimenti originali che siano risultato degli studi intrapresi, per iniziativa della Associazione.

L'Associazione tenderà a dotare di opportuni finanziamenti, ricercandoli presso Enti pubblici, privati o presso persone fisiche, gli studi e le ricerche (e quindi gli studiosi ed i ricercatori) secondo gli scopi della Associazione stessa.

La destinazione specifica di tali fondi e le sedi presso le quali dovranno essere svolti gli studi e le ricerche potranno essere determinati sia all'intenzione dell'Ente o persona che avrà reso disponibile i fondi, sia

dalla Associazione stessa su eventuale proposta del Comitato Scientifico dopo approvazione del Consiglio Direttivo.

I finanziamenti potranno quindi riguardare sia l'acquisto di strumentazioni, il pagamento di materiali o di beni di consumo, le spese di pubblicazione, sia le prestazioni di personale tecnico (ricercatori, studiosi) ed amministrativo, sia l'istituzione di borse di studio.

Art. 6) ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in Promotori, Sostenitori ed Onorari.

- Associati Promotori: sono le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che, condividendo le finalità della Associazione, hanno promosso la costituzione dell'ente.

I Promotori sono Gabriele Di Gaspero, Michele Morgante, Alberto Policriti, Raffaele Testolin, l'Università di Udine ed il Consorzio Friuli Innovazione.

- Associati Sostenitori: vengono ammessi dall'Assemblea dei Promotori, individuati tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Associazione ed abbiano elargito contributi destinati al sostenimento delle spese per l'attività di gestione; i Sostenitori possono contribuire agli scopi della Associazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

- Associati Onorari: vengono nominati dall'Assemblea dei Promotori, individuandoli tra le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Associazione con significativi apporti di carattere scientifico, attraverso attività di collaborazione professionale o con opere ed attività di altro tipo. Possono essere nominate anche le persone fisiche dagli organismi scientifici nazionali ed internazionali maggiormente rappresentativi nei settori di interesse. Gli Associati Onorari sono soggetti esterni all'Associazione privi di diritto di voto e di partecipazione agli organi dell'Associazione stessa.

La qualifica di Associato dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di Associato Sostenitore ed Onorario, si acquista a seguito di deliberazione dell'organo competente nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato si perde a seguito di recesso o a seguito di esclusione dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'Associato può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo,

quando:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Associazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Associazione;
- non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto.

Gli Associati, receduti o esclusi, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 7) ORGANI

Gli organi della Associazione sono:

- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Scientifico;
- L'Assemblea degli Associati Promotori;
- L'Assemblea degli Associati Sostenitori;
- Il Comitato di Consulenza Scientifica;
- Il Direttore Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai seguenti membri:

- a) quattro membri nominati dall'Assemblea degli Associati Promotori con le modalità previste al successivo articolo 13;
- b) tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati Sostenitori con le modalità previste al successivo articolo 14.

Fintanto che non sia raggiunto il numero minimo di 3 Associati Sostenitori, questi non potranno nominare i tre membri di cui alla lettera b) e, pertanto, il Consiglio Direttivo sarà composto solo dai membri nominati dall'Assemblea degli Associati Promotori, nel numero sopra indicato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, a decorrere dalla nomina, i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13 e 14, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 9) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

In particolare, a titolo non esaustivo:

- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- nomina i membri del Comitato di Consulenza Scientifica, su proposta del Consiglio Scientifico, e provvede a nominare fra gli stessi membri il

Presidente;

- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti o privati;
- delibera sulle assunzioni di personale e sui contratti di collaborazione, a qualsiasi titolo, su proposta del Direttore Scientifico;
- delibera sugli investimenti e le dimissioni che esulano dalla gestione ordinaria, in particolare su quelli di natura patrimoniale;
- determina la misura dei compensi e/o dei rimborsi spese spettanti ai Consiglieri, ai membri del Comitato scientifico, del Comitato di Consulenza scientifica e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera, congiuntamente al Consiglio Scientifico, le proposte di modifiche statutarie da presentare alle Assemblee riunite degli Associati Promotori e Sostenitori, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
- nomina il Direttore Scientifico, su proposta del Consiglio Scientifico, se necessario, al di fuori del suo seno in base a requisiti di comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività della Associazione;
- esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente;

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, il voto del solo Presidente (e non di chi ne fa le veci) vale il doppio.

Art. 10) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sede ordinaria almeno 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere inoltre convocato in sede straordinaria ogni qual volta lo richiedano motivo di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero da un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con mezzo telematico tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto il Direttore Scientifico, salvo che, ai sensi del precedente art. 9, non sia nominato nella persona di un membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente o chi ne fa le veci presiede le riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue

riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico e/o del Comitato di Consulenza scientifica.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 11) IL PRESIDENTE

Il Presidente della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. In tema di rieleggibilità si applicano le norme previste per gli altri membri del Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 8.

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi componenti uno o più Vice-presidenti i quali durano in carica 3 anni.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome dell'Associazione farà di sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Qualora non sia nominato il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere più anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca il Comitato di Consulenza Scientifica;
- vigila sull'andamento generale della Associazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispose il programma dell'attività unitamente al Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- adotta i provvedimenti d'urgenza.

Art. 12) IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio scientifico è formato dagli Associati Promotori persone fisiche. Il Direttore Scientifico fa parte di diritto del Consiglio Scientifico e lo convoca e presiede. Il Consiglio scientifico ha la facoltà di nominare liberamente a maggioranza dei propri componenti nuovi membri fra i ricercatori che operano nel campo di ricerca di interesse della Associazione e che sono interessati a promuovere la attività di ricerca dell'Istituto di ricerca controllato dalla Associazione. Nell'effettuazione delle nomine di nuovi membri il Consiglio Scientifico si dovrà assicurare che al proprio interno sia sempre presente un numero minimo di 4 membri e che siano sempre presenti almeno due ricercatori afferenti in quel momento all'Università di Udine.

Al Consiglio Scientifico è attribuito il compito di indirizzo e controllo dell'attività di ricerca della Associazione. In particolare, il Consiglio Scientifico redige ogni anno il rapporto sull'attività di ricerca e il piano delle ricerche per l'anno successivo. Redige inoltre il piano triennale di sviluppo della ricerca.

I membri del Consiglio Scientifico si impegnano a promuovere il raggiungimento degli obiettivi scientifici della Associazione mediante lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel campo della Genomica

Applicata, prevedendo in ogni caso la rinuncia, a favore dell'Associazione stessa, a qualsiasi utilità di tipo personale derivante dai risultati della sperimentazione e della ricerca.

Il Consiglio Scientifico può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

Il Consiglio inoltre:

1. propone i programmi della Associazione al Consiglio Direttivo;
2. propone il nominativo del Direttore Scientifico al Consiglio Direttivo in base a requisiti di comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività della Associazione;
3. propone i nominativi dei membri del Comitato di Consulenza Scientifica al Consiglio Direttivo fra personalità di riconosciuta competenza e fama nel campo della ricerca;
4. delibera, congiuntamente al Consiglio Direttivo, le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre alle Assemblee riunite degli Associati Promotori e Sostenitori.

I membri del Consiglio scientifico decadono al compimento del 65 anno di età o su propria rinuncia.

Art. 13) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI PROMOTORI

L'Assemblea degli Associati Promotori elegge al proprio interno il Presidente della stessa nonché uno o più Vice – Presidenti che, in ordine di anzianità, ne fanno le veci, in caso di rispettiva assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice – Presidenti le funzioni vengono esercitate dall'Associato dell'Assemblea.

All'Assemblea degli Associati Promotori spettano i seguenti compiti:

- a) nominare quattro componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare due componenti effettivi ed un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare sull'ammissione degli Associati Sostenitori, valutandone le motivazioni e l'ammontare del loro contributo, nonché sulla loro esclusione;
- d) deliberare sull'ammissione degli Associati Onorari, nonché sulla loro esclusione;

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; per quanto riguarda gli adempimenti di cui alla lettera a) e b) la stessa è convocata entro quattro mesi prima della scadenza dell'organo; le relative nomine devono comunque essere effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo.

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere c) e d) l'Assemblea è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo. In questo caso la convocazione può essere effettuata direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo così come da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo a firma congiunta.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente, di sua

iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata il Consiglio Direttivo. In prima applicazione e fino all'elezione del Presidente e dei Vice – Presidenti l'Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione. La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun Associato Promotore. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax o via e-mail spedita almeno due giorni prima di quello della data di riunione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà degli Associati Promotori e la maggioranza dei voti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono sempre adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati Promotori per quanto riguarda le decisioni di cui alla lettera a) e b). Le deliberazioni sono sempre adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti per quanto riguarda le decisioni di cui alla lettera c) e d).

Art. 14) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI SOSTENITORI

L'Assemblea degli Associati Sostenitori si formerà allorché verrà raggiunto il numero minimo di 3 Associati Sostenitori, prima del quale questo organo non si riterrà esistente e ogni richiamo al presente statuto all'Assemblea degli Associati Sostenitori dovrà ritenersi come non dato. Diversamente, non appena verrà raggiunto il numero minimo di Associati Sostenitori prima indicato, l'Assemblea degli Associati Promotori dovrà tenere conto della presenza di questo organo a tutti i fini previsti nel presente statuto.

L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente della stessa nonché uno o più Vice – Presidenti che, in ordine di anzianità, ne fanno le veci, in caso di rispettiva assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice – Presidenti le funzioni vengono esercitate dall'Associato più anziano dell'Assemblea.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nominare tre membri del Consiglio Direttivo;
- b) nominare un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) esprimere raccomandazioni al Consiglio Direttivo sulle linee generali dell'attività della Associazione e sui relativi obiettivi e programmi;
- d) proporre al Consiglio Direttivo specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate almeno entro quattro mesi prima della scadenza dei rispettivi organi per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere a) e b); le relative nomine devono comunque essere effettuate entro trenta giorni dalla scadenza dei medesimi.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei

suoi membri.

In prima applicazione e fino all'elezione del Presidente e dei Vice – Presidenti l'Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione. La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun Associato Sostenitore. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax o via e-mail spedita almeno due giorni prima di quello della data di riunione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà degli Associati Sostenitori e la maggioranza dei voti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono sempre adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati Sostenitori per quanto riguarda le decisioni di cui alla lettera a) e b).

Art. 15) L'ASSEMBLEA RIUNITA DEGLI ASSOCIATI PROMOTORI E DEGLI ASSOCIATI SOSTENITORI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea degli Associati Promotori ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente dell'Assemblea degli Associati Promotori ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Associato Promotore più anziano.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- b) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate almeno entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda la delibera di cui alla lettera a).

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente dell'Assemblea degli Associati Promotori, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

In prima applicazione e fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea degli Associati Promotori è convocata dal Presidente della Associazione.

La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun Associato Promotore e Sostenitore. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax o via e-mail spedita almeno due giorni prima di quello della data di riunione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà degli Associati Promotori e Sostenitori e la maggioranza dei voti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per le delibere di cui alla lettera b) occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati Promotori e Sostenitori e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di cui alla lettera c) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Promotori e Sostenitori.

Art. 16) IL COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Il Comitato di Consulenza Scientifica è organo consultivo della Associazione ed è composto da un minimo di 5 membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra personalità distinte nei campi di attività indicati all'art. 2, su proposta del Consiglio Scientifico.

I componenti del Comitato di Consulenza Scientifica durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Consulenza Scientifica si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno una volta all'anno. Sono ammesse riunioni in videoconferenza.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17) COMPITI DEL COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Il Comitato di Consulenza Scientifica valuta la relazione scientifica e il piano delle ricerche annuali e il piano triennale di sviluppo della ricerca, riferendone al Consiglio Direttivo. Il Comitato esprime inoltre parere consultivo sulle questioni di carattere scientifico che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre al Suo esame.

Il Comitato di Consulenza Scientifica relaziona al Consiglio Direttivo sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.

Art. 18) IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Scientifico. Il Direttore Scientifico dura in carica tre anni ed è riconfermabile.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il mandato, con il voto di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Direttore Scientifico cura la realizzazione del piano annuale e triennale delle ricerche, provvede autonomamente agli impegni di spesa di gestione corrente e ordinaria e propone le assunzioni, i licenziamenti ed il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente al Consiglio Direttivo;

Il Direttore Scientifico predispone il piano dettagliato di ricerca e la relazione scientifica per l'anno trascorso da sottoporre al Consiglio Scientifico.

Art. 19) COLLEGIO DEI REVISORI

E' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti. Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori è nominato:

a) due membri effettivi ed uno supplente sono designati dall'Assemblea degli Associati Promotori;

b) un membro effettivo ed uno supplente sono designati dall'Assemblea degli Associati Sostenitori.

Fintanto che non sia raggiunto il numero minimo di 3 Associati

Sostenitori, questi non potranno nominare il membro di cui alla lettera b) e, pertanto, il Collegio dei Revisori sarà composto solo dai membri nominati dall'Assemblea degli Associati Promotori, nel numero sopra indicato.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui Bilanci Preventivi e sul Bilancio Consuntivo.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20) SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.